



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**MOTTES MADDALENA**, Presidente e Relatore  
**MORONI RICCARDOMARIA**, Giudice  
**RENNA ANGELO**, Giudice

in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. xxxxxxxx depositato il 25/03/2025

**proposto da**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Difeso da**  
Francesco Mattarelli –  
Silvia Piazza -

**ed elettivamente domiciliato presso** avv.francesco.mattarelli@legalmail.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale

**elettivamente domiciliato presso** X X X X X X X X X X

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIRPEF-ALTRO 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2647/2025 depositato il 30/06/2025**

**Richieste delle parti:**

Come in atti.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A CURA DEL RELATORE)

Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 25.03.2025 XXXXXXXXXXXX intende impugnare l'avviso di accertamento XXXXXXXXXXXXXXXX notificato il 04.03.2025, relativo al disconoscimento del regime di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs 147/2015 usufruito dalla ricorrente nell'anno 2018, per euro 28.727 per Irpef e relative addizionali, euro 6.601,70 per interessi ed euro 28.439,73 per sanzioni chiedendo: *In via principale - annullare l'atto impugnato; - condannare controparte alla rifusione delle spese di lite, ivi compreso il contributo unificato tributario versato; - condannare controparte al rimborso delle somme eventualmente versate dalla ricorrente in via di riscossione provvisoria in via subordinata - annullare le sanzioni irrogate nell'atto impugnato.*

Nel proprio ricorso, controparte descrive i fatti, l'istruttoria e il contraddittorio precedenti all'avviso di accertamento impugnato e svolge un *excursus* storico-giuridico della normativa di riferimento e dei documenti di prassi emanati dall'Agenzia della Entrate.

Sostiene che l'atto di accertamento è illegittimo e infondato non solo perché si discosta radicalmente dalla risposta resa all'interpello (rappresentandone i contenuti in modo infedele), ma anche perché, senza alcun argomento concreto, fonda la sua pretesa su una restrittiva (e superata) interpretazione delle norme da parte dell'Agenzia delle Entrate, "attaccandosi" ad una visione parziale e (colpevolmente) miope dei fatti (l'ostinata valutazione delle sole condizioni esistenti "al momento del rientro" – il cui esame comunque depone a favore della ricorrente) e senza esaminare la situazione nel suo complesso, al solo fine di negare l'applicazione di un regime di favore che la norma e la sua ratio indicano come chiaramente spettante

A sostegno delle proprie ragioni produce: 1) procura alla lite; 2) ricevute (file .pdf) della notifica del ricorso a controparte (ricevute di accettazione e consegna p.e.c.); 3) file .eml della "ricevuta di avvenuta consegna" del messaggio p.e.c. di notifica del ricorso (consegna p.e.c.); 4) copia atto impugnato; 5) scambio di corrispondenza con gli head hunters incaricati da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nel corso del 2017; 6) lettera assunzione presso il Gruppo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 7) istanza di interpello; 8) replica all'istanza di interpello; 9) schema d'atto; 10) replica allo schema d'atto del 27.11.2024; 11) scambio di corrispondenza con l'Ufficio del 29.1.2025; 12) scambio di corrispondenza con l'Ufficio del 13.2.2025; 13) autocertificazione titoli di studio;

14) contratto stipulato con il gruppo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 15) scambio di e mail del 2.4.2014 16) scambio di email del 20.07.2017; 17) primi contatti con xxxxxxxxxxxxxx (giugno 2017); 18) impegnativa di assunzione presso il Gruppo xxxxxxxxxxxxx dell'ottobre 2017; 19) evidenza delle posizioni presso il Gruppo XXXXXXXXXXXX dei sigg.ri XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX.

## RESISTENTE

Con deposito telematico di data 14.05.2025 si costituisce in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE xxxxxxxxxxxxxx, con atto di controdeduzioni con il quale sostiene che

e pertanto conclude chiedendo:

1. Proposta di definizione in conciliazione con sola riduzione delle sanzioni al 40% con pagamento in otto rate trimestrali.

2. rigetto del ricorso con liquidazione delle spese di lite.

Produce a sostegno delle proprie convinzioni:

1. controdeduzioni 2. nota spese 3. contratto di distacco 07/07/2015 4. iscrizione aire 5. richiesta di documentazione 6. risposta del 30/01/2025 7. circolare n. 17/e del 23 maggio 2017 8. risoluzione n. 76/e del 5 ottobre 2018 9. circolare n. 33/e del 28 dicembre 2020 10. interpello n. 42/2021 11. interpello n. 683/2021 12. interpello n. 119/2022. CGT I grado Milano: sent. n. 1673/24; sent. n. 1707/24; sent. n. 2949/24; sent. n. 3834/24; sent. n. 4629/24; sent. n. 5276/24; sent. n. 8 47/25; sent. n. 214/25; sent. n. 227/25; sent. n. 230/25; CGT II grado Lombardia sent. n. 3767/23; sent. n. 267/24; sent. n. 3033/24.

UDIENZA

L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)

Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento.

I benefici fiscali per "lavoratori impatriati" (oggetto dal 2010 di molteplici provvedimenti normativi e documenti di prassi, tra i quali la Circolare 23/5/2017 17/E e la Circolare 28/12/2020 33/E, avente specificatamente a oggetto il regime in questione), sono attualmente regolati dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), riguardante coloro che sono impatriati successivamente al 29 specifici seguenti requisiti soggettivi:

- I. abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato;
- II. non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni;
- III. svolgano l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L'Ufficio fonda le motivazioni del proprio diniego al rimborso sul fatto che le circolari 17/E/2017, 76/E/2018 e 33/E/2020 in materia richiedono che vi sia discontinuità tra l'attività lavorativa svolta all'estero e quella iniziata prima del distacco all'estero e poi proseguita in Italia a seguito del rimpatrio. Un tanto comporta necessariamente che gli altri requisiti, in difetto di contestazione, siano presenti.

Ora, stante la doglianza specifica svolta in ricorso a questo Collegio spetta la valutazione circa la fondatezza, alla luce del dettato normativo, di tale motivazione di diniego.

Il decreto legislativo 147/2015 - ed in particolare l'art. 16 oggetto dell'odierno giudizio, non ponga il requisito della discontinuità lavorativa. La discontinuità non viene affatto menzionata.

Sicuramente la circolare dell'Agenzia delle Entrate, stanti i rapporti tra le fonti del diritto, non può derogare o specificare una norma avente forza di legge, e addirittura imporre criteri più restrittivi per ridurre l'ambito di applicazione della normativa sui lavoratori impatriati, non potendo in alcun modo incidere sul diritto di ciascun contribuente di beneficiare di tali agevolazioni, laddove siano presenti tutti i presupposti previsti dalla legge.

Un tanto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso.

Il convincimento di questa Corte è corroborato da numerose pronunce in tal senso di questa stessa Corte, di quella di secondo grado della Lombardia, per come riportate anche dalla ricorrente e qui richiamate in

totale adesione circa l'iter argomentativo contenuto che si condivide. ( cfr. per tutte le più recente CGTII Lombardia, sez. XXI, Sentenza n. 1128 del 28.04.2025 - CGTII Lombardia, sez. XIV, Sentenza n. 199 del 20.01.2025 - CGTI Milano, sez. X, Sentenza n. 348 del 27.01.2025 - CGTII Lombardia, sez. I, Sentenza n. 2210 del 01.08.2024.)

In ogni caso, come affermato dalla ricorrente nella memoria difensiva del 12.06.2025 "*Tuttavia, anche volendo seguire l'arbitraria tesi dell'Ufficio la "discontinuità" è stata dimostrata – prima ancora che dalla diversità di mansioni che la ricorrente avrebbe eventualmente svolto presso il gruppo XXXXXX– dal dato oggettivo dell'avvenuta assunzione da parte di un datore di lavoro diverso: è questo un dato pacifico che pure è stato posto a base della risposta resa dall'Agenzia in sede di interpello.*"; risulta infatti che la dipendente al rientro ha goduto ( cfr. mail prodotto in all.ricorso) di una posizione comportante una maggiore responsabilità in ragione del maggiore numero di persone da coordinare e un notevole aumento di stipendio nell'ambito della stessa ditta e prima della fine dell'anno ha ottenuto un nuovo contratto con una nuova azienda con mansioni superiori.

Elemento *tranchant*, in ogni caso, appare la risposta allo specifico interpello posto dalla contribuente che ha esposto dettagliatamente e senza tralasciare alcun elemento in fatto della vicenda alla Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito un esito positivo in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'agevolazione.

Ora, deve riconoscersi valore anche alla tutela dell'affidamento.

Inoltre, si deve necessariamente sottolineare come la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 209/2023 abbia, proprio sulla scorta della conoscenza di tali distorte applicazioni, specificatamente inserito che per l'ottenimento dell'agevolazione nel caso di distacco, il rientro - in continuità - con la precedente posizione lavorativa è consentito , fermo restando il requisito della differente residenza.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 ed in considerazione del valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta in giudizio, l'importanza delle questioni giuridiche trattate, i precedenti giurisprudenziali noti; visti i parametri di cui al dm 55/14 e ss. , liquida a favore di parte ricorrente, ponendola a carico di parte resistente la somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento) oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre a IVA e CNAP e rimborso CUT .

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano – 17° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

#### **P.Q.M.**

*" Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Liquida la somma di euro 1.500,00 oltre al 15% di spese generali, oltre a IVA se dovuta, oltre a CNPA e rimborso CUT a titolo di rimborso spese di lite ponendola a carico di parte resistente a favore di parte ricorrente."*

Così deciso in Milano il 24.06.2025

IL PRESIDENTE/ESTENSORE

(*Maddalena Mottes*)